

ti delle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.*

Per effetto di tale legge, i contributi dovuti per il fondo di adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattie ai pensionati, vengono elevati a partire dal 1° gennaio 1958, del 2,40% delle retribuzioni lordi imponibili corrisposte ai lavoratori, di cui l'1,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,80% a carico dei lavoratori.

In conseguenza dell'applicazione dei due suddetti provvedimenti di legge le spese di portierato dei fabbricati di proprietà dell'I.N.A. subiranno, per l'anno 1958, da un calcolo approssimativo, non essendo possibile per il momento eseguire dei conteggi dettagliati, un aumento di lire 33 milioni.

Per il 1957 l'aumento è stato calcolato in lire 30 milioni tenuto presente che la seconda legge viene applicata solo con decorrenza dal 1° gennaio 1958.

Il Direttore generale, vista la